



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 54-1/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco	VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa	BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco	CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. FRANCESCO PELOI (C.F. PLEFNC76L26L483Z), su domanda dello stesso debitore, assistito dall'avv. Luigi Carlutti del Foro di Bologna, domiciliatario;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

letto il decreto del giudice relatore, del 12.6.2023, con il quale è stata disposta la convocazione del ricorrente, a fronte del tenore del ricorso, che non sembrava tenere conto che la liquidazione controllata è procedura concorsuale assimilabile alla liquidazione giudiziale e, dunque, coinvolge tutti i beni del debitore e comporta che sia il giudice delegato alla procedura a stabilire quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia, sulla base di specifica ed attendibile documentazione (relativa alla situazione familiare, ai propri redditi, alle spese di mantenimento proprie e al concorso nelle spese di mantenimento di familiari a carico), che il debitore ha l'onere di produrre, non potendo le autocertificazioni rivestire alcuna valenza probatoria nei procedimenti giurisdizionali;



rilevato che il procuratore della parte ricorrente in udienza ha ribadito l'istanza di apertura della liquidazione controllata, rimettendosi alle determinazioni giudiziali;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente a Udine;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 239.056,56, il ricorrente non è proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati, è intestatario di un conto corrente che, alla data della verifica del gestore della crisi, aveva un saldo attivo di € 4.945,74 e al quale è collegato altro conto con giacenza media indicata nella relazione del gestore in € 336,50, dispone unicamente del suo reddito da lavoro autonomo, costituito dai compensi percepiti come amministratore di una società di capitali, di circa € 3.600,00 netti mensili;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Ettore Giulio Barba, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione sostanzialmente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, rimarcando però *“che con riferimento ai due conti (conto corrente e carta di credito prepagata) l'istante ha trasmesso gli estratti conto del conto presso Banca N26 solo a partire dal 1.10.2021 al 4.4.2023 e gli estratti conto della carta di credito su Prima Cassa dal 30.4.2019 al 5.4.2023 (per il suddetto periodo non risultano ogni anno parte degli estratti conto del mese di aprile)”*;

rilevato, tuttavia, che l'attuale disciplina della liquidazione controllata non prevede l'inammissibilità del ricorso per carenze documentali ed affida al liquidatore, con l'art. 272 CCII, il



compito di completare la ricostruzione dell'attivo e il dovere di esperire le azioni recuperatorie e revocatorie a tutela dei creditori, ex art. 274 CCII;

rilevato, ancora, che la cooperazione del debitore al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, costituisce presupposto per ottenere, in seguito, l'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, come previsto dall'art. 280 CCII;

ricordate, peraltro, le sanzioni penali previste per il debitore dall'art. 344 CCII;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che la procedura di liquidazione del patrimonio possa essere aperta anche quando, come nel caso di specie, nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia, eccedenza che consenta di soddisfare, oltre ai costi prededucibili correlati alla procedura, i crediti concorsuali in misura non irrisoria;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

rilevato che l'impedimento alla promozione e prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive individuali è previsto dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII, senza necessità di alcuna statuizione del Tribunale sul punto;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. FRANCESCO PELOI (C.F. PLEFNC76L26L483Z), residente a Udine, in Via Soffumbergo n. 42;
- nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;



-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Ettore Giulio Barba (C.F. BRBTRG78T01E098S), con studio a Udine, in via Cavour n. 18;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina, nel caso vi siano o sopravvengano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori.

Udine, 22 giugno 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

